



COMUNE DI GAMBELLARA

PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII, 4 - 36053 GAMBELLARA (VICENZA)

P. IVA 00482640240 - Cod. F. 80005710241

Sito internet <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> – PEC: gambellara.vi@cert.ip-veneto.net

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 20/03/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). - ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **venti** del mese di **marzo**, alle ore **20:35**, nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio comunale in seduta Pubblica, sessione Ordinaria, di Prima convocazione.

Il Sig. **Michele Poli**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Consiglieri comunali:

N.	Nominativo	A/P	N.	Nominativo	A/P
1	POLI MICHELE	P	8	MAULE GIORDANO	P
2	ORTOLAN FRANCESCO	P	9	GARZETTI SARA	P
3	RIGHETTI RAFFAELE	P	10	DORO MICHELA	P
4	MARCHETTO FEDERICO	P	11	MAULE CARLO	P
5	PONTALTO PIERLUIGI	P	12	RONCARI MARCO	P
6	FRAMARIN JUNIOR JADER	P	13	CRISTOFERI ALESSIO	P
7	GUARDA FRANCESCA	P			

PRESENTI: 13

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario comunale **Giuseppe Cardella**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://www.comune.gambellara.vi.it/web/Gambellara> .

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Gambellara"

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE SCADENZE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). - ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 (legge di stabilità 2014) che istituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (*IUC*) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e al loro valore, e l'altro collegato alla fruizione dei servizi comunali;

DATO ATTO che tale nuova imposta si compone dell'imposta municipale propria (*IMU*), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (*TASI*), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (*TARI*) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – *IUC*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20.05.2014, esecutiva, e successive modifiche;

RILEVATO che il tributo *TARI* deve essere corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurato alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, recante le "norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

CONSIDERATO che l'art. 8 del D.P.R. n.158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

RILEVATO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 12, in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il piano finanziario per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. n.147/2013, con deliberazione del Consiglio comunale, da approvarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, sono definite le tariffe della tassa sui rifiuti da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile;

VALUTATA la simulazione tariffaria operata dal software di gestione del tributo *TARI* in dotazione all'Ufficio Tributi;

DATO ATTO che in sede di elaborazione delle tariffe, sulla base del rapporto tra i metri quadrati a ruolo per le utenze domestiche e non domestiche e la quantità totale della superficie, è stata attribuita all'insieme delle utenze domestiche una contribuzione complessiva pari al 76,50% ed alle utenze non domestiche una contribuzione complessiva del 23,50%;

RILEVATO, pertanto, che è stato adottato il seguente criterio:

Utenze domestiche	Quota fissa	Quota Variabile	Totale	Rapporto
	€ 52.987,07	€ 151.737,64	€ 204.724,71	76,50%
Utenze non domestiche	Quota fissa	Quota Variabile	Totale	Rapporto
	€ 16.277,07	€ 46.612,22	€ 62.889,29	23,50%
			€ 267.614,00	

dove l'incidenza complessiva delle quote è:

Quota fissa	€ 69.264,14	25,88%
Quota variabile	€ 198.349,86	74,12%
Totale	€ 267.614,00	

CONSIDERATO che si è ritenuto di fissare i coefficienti Kb (utenze domestiche), Kc e Kd (utenze non domestiche) di cui al D.P.R. n. 158/1999, nella misura minima di legge;

RILEVATO che il comma 688 della legge di stabilità 2014 e successive modifiche, afferma che *“il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASP”*;

RITENUTO opportuno stabilire per il 2017 le seguenti scadenze della tassa sui rifiuti:

settembre 2017 Rata di acconto

novembre 2017 Rata di saldo

con versamento da parte dei contribuenti a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza, così come previsto dall'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013;

CONSIDERATO:

- che, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- che il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 differisce al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali relativo all'anno 2017;

RILEVATO che il comma 42 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n.232) prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2017 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 – comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, reso in senso favorevole;

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: n. 9 – Astenuti n. 4 (Doro Michela, Maule Carlo, Roncari Marco e Cristoferi Alessio);

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti (TARI):

a) Utenze domestiche

ABITAZIONE CIVILE RESIDENTI	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Nuclei da 1 componente	€ 0,2062	€ 44,9715
Nuclei da 2 componenti	€ 0,2423	€ 104,9335
Nuclei da 3 componenti	€ 0,2707	€ 134,9145
Nuclei da 4 componenti	€ 0,2939	€ 164,8955
Nuclei da 5 componenti	€ 0,3171	€ 217,3622
Nuclei da 6 o più componenti	€ 0,3351	€ 254,8385

b) Utenze non domestiche

Descrizione	Fissa	Variabile	Totale
1 MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE PRIVATE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,1438	0,4107	0,5545
2 CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,1078	0,3130	0,4208
3 AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,1833	0,5258	0,7091
4 CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,2731	0,7825	1,0556
5 STABILIMENTI BALNEARI	0,1366	0,3881	0,5247
6 ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,1222	0,3531	0,4753
7 ALBERGHI CON RISTORANTE	0,4313	1,2332	1,6645
8 ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,3414	0,9716	1,3130
9 CASE DI CURA E RIPOSO	0,3594	1,0266	1,3860
10 OSPEDALI	0,3846	1,1030	1,4876
11 UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	0,3846	1,0993	1,4839
12 BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,1977	0,5634	0,7611
13 NEGOZI ABBIGLIAMENTO CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	0,3558	1,0204	1,3762
14 EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	0,3989	1,1368	1,5357
15 NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	0,2156	0,6160	0,8316
16 BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	0,0823	0,2340	0,3163
17 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	0,3917	1,1205	1,5122
18 ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	0,2947	0,8464	1,1411
19 CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,3917	1,1205	1,5122
20 ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,1366	0,3919	0,5285
21 ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,1977	0,5634	0,7611
22 RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB, BIRRERIE	1,6015	4,5743	6,1758
2201 AGRITURISMO STAGIONALE COMPOSTAGGIO	1,2011	3,4307	4,6318
23 MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	1,7431	4,9805	6,7236
24 BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	1,1386	3,2492	4,3878
25 SUPERMERCATO, PANE E PASTA, ALIMENTARI	0,7260	2,0721	2,7981
26 PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,5535	1,5775	2,1310
27 ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI	2,0615	5,8854	7,9469

	PIANTE, PIZZA AL TAGLIO			
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	0,5607	1,6051	2,1658
29	BANCHI DI MERCATO ALIMENTARI	0,2642	0,7546	1,0188
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	0,3738	1,0717	1,4455
31	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI T.P.	0,5876	1,6714	2,2590
32	BANCHI DI MERCATO ALIMENTARI T.P.	1,8868	5,3899	7,2767

2. di prevedere la riduzione di 1,38 euro della tariffa nella parte variabile per la sottocategoria “agriturismo stagionale con compostaggio” all’interno della categoria 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie”, in deroga a quanto disposto dall’art. 52 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

3. di dare atto che tale agevolazione viene iscritta nel bilancio di previsione 2017-2019 e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo;

4. di dare atto che viene prevista nel bilancio di previsione 2017-2019 la somma di euro 4.000,00 per i soggetti che versano in situazione di disagio sociale ed economico individuati ai sensi del comma 1 dell’art. 51 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale (IUC), così come modificato in data odierna;

5. di dare atto che per le utenze soggette a tributo giornaliero la misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, maggiorata del 50%;

6. di dare atto che in sede di elaborazione delle tariffe, sulla base del rapporto tra i metri quadrati a ruolo per le utenze domestiche e non domestiche e la quantità totale della superficie, è stata attribuita all’insieme delle utenze domestiche una contribuzione complessiva pari al 76,50% ed alle utenze non domestiche una contribuzione complessiva del 23,50%;

7. di dare atto che sull’importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n.504/1992, in base all’aliquota deliberata dalla Provincia.

8. di prevedere, limitatamente all’anno di imposta 2017, le seguenti scadenze della tassa sui rifiuti (TARI):
 settembre 2017 Rata di acconto
 novembre 2017 Rata di saldo
 con versamento da parte dei contribuenti a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza, così come previsto dall’art. 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 maggio 2013;

9. di prevedere che per gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento *IUC*, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 20.05.2014, esecutiva e successive modifiche;

10. di inviare la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti dal comma 10, lettera e), della legge di stabilità 2016 n.208 del 28.12.2016.

CON la seguente votazione, resa per alzata di mano da n. 13 Consiglieri presenti e votanti:

Favorevoli: n. 13

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, per l’urgenza di consentire i conseguenti adempimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Michele Poli

Il Segretario Comunale
GIUSEPPE CARDELLA

(atto sottoscritto digitalmente)